



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00750/2026

Decisione n. 48

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE**

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Mauro Sferrazza – Relatore/Estensore

Enrico Del Prato

Oreste Michele Fasano

Silvio Martuccelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto:

al R.G. ricorsi n. **81/2025**, presentato, in data 1° dicembre 2025, dal **Sig. [Omissis]**, elettivamente domiciliato in Perugia, alla via Bartolo, n. 10 – 16 (Palazzo Oddi), presso lo studio dell'Avv. Enrico Moroni, (PEC: enrico.moroni@avvocatiperugiapec.it), del Foro di Perugia, che lo rappresenta e difende per procura allegata in calce al ricorso,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**,

il **Comitato Regionale Umbria**, non costituitosi in giudizio,

la **Lega Nazionale Dilettanti (LND)**, non costituitasi in giudizio,

per l'annullamento

della Decisione del 18 febbraio 2025, emessa dalla Corte Territoriale Sportiva d'Appello dell'Umbria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 6 novembre 2025, che ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Umbria n. 71 del 22 ottobre 2025, che ha inflitto al calciatore Sig. [Omissis] la sanzione della squalifica fino al 28 febbraio 2026.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza pomeridiana del 21 luglio 2026, l'Avv. Silvia Corbucci per delega Avv. Enrico Moroni, per la Parte ricorrente, che, riportandosi al ricorso, ha concluso per l'accoglimento dello stesso o, in subordine, per una congrua riduzione della sanzione; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e, comunque, infondato e, dunque, respingerlo con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, in persona dell'Avv. Livia Rossi, intervenuto ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della giustizia sportiva del CONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Mauro Sferrazza.

Ritenuto in fatto

1. In data 1° dicembre 2025, il sig. [Omissis] ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Umbria, pubblicata

nel Comunicato ufficiale n. 83 del 6 novembre 2025, con cui è stata integralmente confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale è stata irrogata, al sig. [Omissis], la squalifica sino al 28 febbraio 2026.

2. La vicenda trae origine dalla gara tra Pietralunghese e Tavernelle, svoltasi il 19 ottobre 2025, valida per il campionato di Eccellenza regionale umbro.

Durante la gara *de qua* e, più precisamente, al minuto 21 del primo tempo, il sig. [Omissis], calciatore della Polisportiva Pietralunghese e odierno ricorrente, veniva espulso dal terreno di gioco per aver rivolto al Direttore di gara una frase di stampo razzista. In particolare, così si legge nella "segnalazione assistente dell'arbitro n°1", allegata al referto di gara: *«Al 21 minuto del 1T, richiama l'attenzione dell'arbitro per fare espellere il calciatore [Omissis], n. 10 della società Pietralunghese, poiché dopo una decisione arbitrale e a seguito di un richiamo del direttore di gara, lo insultava esclamando "sto negro". Il [Omissis], negando l'accaduto, a fine gara minacciava più volte il sottoscritto di denuncia se avessi scritto sul referto di gara quanto è accaduto».*

Il ricorrente sostiene, invece, di aver pronunciato, tra sé e sé, la parola «sto nero», senza rivolgerla ad alcun soggetto e senza alcuna finalità discriminatoria; sempre secondo la sua ricostruzione, al termine della gara avrebbe semplicemente rappresentato all'assistente arbitrale l'intenzione di tutelarsi in caso di una refertazione non veritiera, circostanza che l'organo disciplinare di *prime cure* ha, invece, qualificato come comportamento minaccioso.

3. Con decisione pubblicata nel Comunicato n. 71 del 22 ottobre 2025, il Giudice Sportivo ha inflitto al sig. [Omissis] la squalifica fino al 28 febbraio 2026, *«Poiché - dopo una decisione arbitrale e a seguito di un richiamo del Direttore di gara - lo insultava con epiteti di chiara discriminazione razziale, venendo per ciò espulso. Inoltre, a fine gara, il [Omissis] minacciava più volte l'Assistente intimandogli di non scrivere sul referto di gara quanto accaduto».*

Avverso tale provvedimento, il sig. [Omissis] ha proposto reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale Umbria. Nel corso del giudizio sportivo di secondo grado si procedeva all'audizione dell'assistente dell'arbitro, sig. Francesco Capuccini, che confermava integralmente quanto riportato nel referto: *«confermo il mio rapporto e ribadisco che il calciatore [Omissis], dopo una discussione con il D.G. per una decisione da quest'ultimo assunta, mentre l'arbitro si stava allontanando, si girava a sua volta pronunciando l'espressione "sto negro". Sono certo che l'espressione sia stata questa (...). Mentre rientravamo negli spogliatoi a fine gara, il [Omissis] si è avvicinato dicendomi di non riportare nel referto la frase di cui sopra in quanto altrimenti mi avrebbe denunciato».*

La Corte Sportiva d'Appello ha, altresì, disposto l'audizione del Sig. [Omissis] (che ne aveva fatto richiesta nel reclamo), il quale ribadiva integralmente le circostanze fattuali rappresentate nell'atto di impugnazione.

All'esito del dibattimento, la Corte rigettava il reclamo, confermando integralmente la sanzione inflitta in primo grado.

4. Il sig. [Omissis] ha, dunque, impugnato la decisione dinanzi a questo Collegio di Garanzia, formulando plurime censure avverso la decisione impugnata.

4.1. Con un primo articolato motivo si deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 28 CGS FIGC.

In particolare, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della disciplina in materia di discriminazione razziale, sostenendo che la condotta contestata non presenta i requisiti richiesti dall'art. 28 del Codice giustizia sportiva, mancando un'effettiva finalità discriminatoria, una percezione diffusa dell'espressione e una concreta lesione del bene giuridico tutelato. Anche assumendo che la frase pronunciata fosse «*sto negro*», come affermato dall'assistente dell'arbitro e come assunto dalla decisione impugnata, si sarebbe trattato di espressione isolata, non diretta all'arbitro e percepita soltanto dall'assistente arbitrale, con conseguente eventuale riconducibilità del fatto alla diversa fattispecie dell'offesa o protesta irraguardosa prevista dall'art. 36 Codice giustizia sportiva.

4.2. Con un secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE OMESSA E/O INSUFFICIENTE EX ART. 54 CGS CONI E ART. 12-BIS, COMMA 2, STATUTO CONI, IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO.

Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale per avere confermato la sanzione senza esplicitare le ragioni per cui la condotta contestata integrerebbe una fattispecie discriminatoria ai sensi dell'art. 28 Codice di giustizia sportiva, limitandosi a richiamare le dichiarazioni dell'assistente arbitrale senza svolgere un'autonoma qualificazione giuridica dei fatti.

4.3. Con un terzo, articolato, motivo di ricorso il ricorrente denuncia NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA LA RITENUTA SUSSISTENZA DELLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA IMPUTATA AL[Omissis] EX ART. 28, COMMA 2, CGS FIGC.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha illustrato le ragioni per cui il comportamento sarebbe connotato da una gravità tale da giustificare l'applicazione della sanzione aggravata della squalifica a tempo determinato. Contesta, altresì, che l'interlocuzione avvenuta a fine gara possa

integrare una minaccia: si tratterebbe, invece, della mera manifestazione dell'intenzione di tutelare i propri diritti mediante gli strumenti legali.

4.4. Con un ulteriore motivo di ricorso, il ricorrente deduce NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE OVVERO MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IRROGATA.

Il sig. [Omissis] denuncia la carenza motivazionale in ordine alla scelta della misura sanzionatoria concretamente applicata, ritenuta sproporzionata e irragionevole. In particolare, in ricorso viene evidenziato come la squalifica fino al 28 febbraio 2026 equivalga, in concreto, a sedici giornate effettive di campionato, senza che la Corte abbia chiarito le ragioni della ritenuta particolare gravità della vicenda ed esplicitato i criteri adottati per quantificare la sanzione.

4.5. Con un ultimo motivo di ricorso il ricorrente denuncia NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE OVVERO MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE CIRCA IL DINIEGO DI APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI IN FAVORE DEL SIGNOR [Omissis] E CONTESTUALE VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2, CGS FIGC.

Secondo il ricorrente i giudici sportivi non hanno svolto alcuna considerazione in ordine alla propria condotta sportiva pregressa, caratterizzata da un *curriculum* disciplinare sostanzialmente irreprendibile, privo di precedenti espulsioni e con sole tre ammonizioni nell'arco di circa dieci anni di attività agonistica. La Corte avrebbe pertanto omesso di valutare elementi potenzialmente rilevanti ai fini della concreta determinazione della sanzione ai sensi degli artt. 12 e 13 Codice di giustizia sportiva.

5. Per tali ragioni, il ricorrente conclude chiedendo *«l'accoglimento del presente ricorso ex art. 12-bis, comma 3, Statuto del Coni, con integrale annullamento della decisione resa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Umbria in data 06.11.2025, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 83 del 06.11.2025 per i motivi di cui al presente gravame»*.

6. Con atto difensivo dell'11 dicembre 2025 si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che, riservandosi di argomentare successivamente in ordine all'infondatezza del ricorso, ne ha eccepito l'inammissibilità sotto diversi profili.

6.1. La FIGC eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità delle censure dirette a una rivalutazione dei fatti, preclusa nella presente fase di legittimità. Secondo l'impostazione difensiva della Federazione, il ricorrente propone una ricostruzione alternativa rispetto a quella accertata dagli organi della giustizia endofederale, mentre il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

Viene, peraltro, a tal proposito richiamato il principio della fede privilegiata del referto arbitrale, che può essere superata soltanto attraverso querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale.

6.2. La Federazione deduce, inoltre, l'inammissibilità delle doglianze relative alla dosimetria della sanzione, ricordando che il sindacato del Collegio è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o violazione di legge, mentre non è consentito censurare la concreta graduazione della pena quando essa risulti logicamente motivata e rientri nei limiti previsti dall'ordinamento federale.

Parimenti inammissibili sarebbero, secondo la FIGC, le richieste concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti, trattandosi di valutazioni rientranti nella discrezionalità del giudice di merito e sottratte al controllo del Collegio di Garanzia. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, la mancata concessione delle attenuanti sarebbe, comunque, corretta in ragione della gravità della condotta contestata.

7. Con memoria del 10 luglio 2026, la FIGC, richiamando integralmente le difese già svolte nella memoria di costituzione, ha insistito per il rigetto del ricorso, ritenendo infondate tutte le censure formulate dal ricorrente.

7.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Federazione sostiene che la condotta contestata rientri correttamente nell'ambito dell'art. 28 Codice giustizia sportiva, in materia di comportamenti discriminatori, e non nell'art. 36 dello stesso Codice, relativo alle condotte semplicemente irraguardose nei confronti degli ufficiali di gara. Evidenzia, a tal proposito, come l'espressione «*sto negro*», rivolta all'arbitro, costituisca, secondo il significato comunemente attribuito al termine e la consolidata giurisprudenza federale, un insulto a sfondo razziale che integra di per sé una condotta discriminatoria. Richiama, inoltre, numerosi precedenti della Corte Federale d'Appello che qualificano il termine "negro" come epiteto intrinsecamente discriminatorio, non bisognoso di ulteriori contestualizzazioni (Corte Federale d'Appello, Sez. I, Decisione/0053/CFA-2024-2025 del 21 novembre 2024).

Secondo la FIGC, la stessa prospettazione del ricorrente, che riconduce la frase all'art. 36 Codice giustizia sportiva quale espressione irraguardosa, confermerebbe implicitamente che essa fosse rivolta all'ufficiale di gara e, proprio per il suo contenuto, non possa che integrare anche una discriminazione per motivi razziali.

7.2. Quanto alla dedotta carenza di motivazione, la FIGC osserva che la decisione impugnata non presenta alcun vizio motivazionale. La Corte Sportiva d'Appello, infatti, una volta accertato che il

ricorrente aveva rivolto all'arbitro l'espressione "*sto negro*", ben poteva qualificare tale epiteto come manifestamente discriminatorio, senza necessità di ulteriori approfondimenti argomentativi.

7.3. Con riguardo alla censura relativa alla proporzionalità della sanzione, la FIGC ritiene che la stessa sia inammissibile e, comunque, infondata. Richiama, a tal riguardo, l'art. 28, comma 2, Codice giustizia sportiva, che prevede, per i comportamenti discriminatori, la squalifica per almeno dieci giornate ovvero, nei casi più gravi, una squalifica a tempo determinato. La sanzione inflitta al ricorrente, consistente nella squalifica fino al 28 febbraio 2026, sarebbe pienamente coerente con la gravità della condotta accertata e rientrerebbe nell'ambito della discrezionalità riconosciuta agli organi della giustizia sportiva.

7.4. Infine, la Federazione contesta la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, sostenendo che tale valutazione rientra nella discrezionalità degli organi di giustizia sportiva e non richiede una specifica motivazione. Richiama, sul punto, un recente orientamento del Collegio di Garanzia, secondo cui la decisione di concedere o meno le attenuanti costituisce espressione della valutazione complessiva del fatto e non necessita di una motivazione autonoma (così, Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 42/2025).

7.5. Per tali ragioni, la Federazione conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto perché infondato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Considerato in diritto

Il ricorso, in parte anche inammissibile, è infondato e non merita accoglimento.

I - In via preliminare, il Collegio rileva che, dalla lettura complessiva del ricorso e dei relativi motivi, emerge il tentativo del ricorrente di sostenere una diversa interpretazione delle norme sportive invocate e, soprattutto, di sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata.

E ciò non è possibile.

Occorre, al riguardo, ribadire che il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia ha ad oggetto esclusivamente la legittimità del provvedimento impugnato. L'art. 54, comma 1, Codice giustizia sportiva CONI dispone, infatti, che "il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".

Ne deriva che a questo Collegio di Garanzia dello Sport è precluso il sindacato sulle doglianze che presuppongano una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito (cfr., *ex multis*, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 36 del 2021).

Secondo il costante orientamento di questo Collegio, "nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell'organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all'annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata" (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 93 del 2017).

Ne consegue che un riesame nel merito della controversia si porrebbe in contrasto con l'ordine dei gradi di giustizia e travalicherebbe i limiti dei poteri decisorii attribuiti a questo Collegio dall'art. 54, comma 1, Codice giustizia sportiva CONI (cfr. Collegio di Garanzia, sezioni unite, n. 30 del 2018 e, più di recente, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 37 del 2019).

In conclusione, non possono essere esaminate, dinanzi al Collegio di Garanzia, le doglianze volte a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, quando esse siano dirette soltanto a prospettare una diversa lettura rispetto a quella posta a fondamento della decisione del Giudice *a quo* (cfr. Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 14 del 2025).

Questo Collegio condivide l'insegnamento della giurisprudenza ordinaria di legittimità, secondo cui la valutazione delle prove e la scelta, tra le diverse risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a fondare la decisione costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Quest'ultimo è libero di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi probatori ritenuti più attendibili, senza essere tenuto a confutare espressamente ogni altra risultanza non accolta, anche se allegata dalle parti. Ne consegue l'ineludibilità del motivo di ricorso che, sotto l'apparente deduzione della violazione o falsa applicazione di legge, tenda in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti storici già compiuta dal giudice di merito (cfr., *ex multis*, Cassazione, Sezioni Unite, n. 34476 del 2019; v. anche Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisioni nn. 41 e 71 del 2021; Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 5 del 2022; Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 33 del 2024).

Pertanto, l'accertamento dei fatti compiuto dalla Corte di merito non è sindacabile in questa sede di legittimità, nella quale resta precluso ogni riesame della vicenda fondato su una diversa prospettazione soggettiva del ricorrente rispetto alla ricostruzione accolta nei precedenti gradi di giudizio.

Non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità il ricorso che si risolva nella richiesta di un diverso coordinamento dei dati istruttori acquisiti o di una più favorevole lettura degli stessi. Tali profili, infatti, attengono alla discrezionale valutazione dei fatti e delle prove, propria del giudice di merito, e non ai vizi del percorso logico-giuridico della decisione, che soli rilevano nel giudizio sportivo di legittimità. Diversamente, i motivi così formulati si tradurrebbero in una indebita richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, quindi, in una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla funzione del presente giudizio.

Tanto premesso sul piano generale, il Collegio ritiene opportuno precisare, sia pure in via incidentale, che la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal ricorrente non appare, *prima facie*, condivisibile.

Secondo parte ricorrente, *«la sentenza resa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, in questa sede impugnata, è palesemente viziata e dovrà essere annullata in quanto risulta evidente come l'organo di giustizia di secondo grado abbia operato un'errata sussunzione della fattispecie in esame nell'ambito applicativo di cui all'art. 28 CGS della FIGC, in relazione agli elementi costitutivi del predetto illecito»*.

Viene, dunque, contestata la riconducibilità della condotta imputata al sig. [Omissis], sulla base dell'accertamento effettuato dal giudice del secondo grado, nell'alveo sanzionatorio di cui all'art. 28 Codice giustizia sportiva, *«rientrando la predetta espressione, se del caso, nell'ambito dell'illecito di cui all'art. 36, come mero atto di disappunto irriguardoso»*.

Invoca, parte ricorrente, il *«principio consolidato nella giurisprudenza sportiva»* secondo cui, *«per integrare gli estremi del comportamento discriminatorio previsto e punito dall'art. 28 C.G.S., l'espressione utilizzata deve essere finalizzata ad attribuire al destinatario dell'offesa una condizione di inferiorità, connotata da ostilità discriminatoria a sfondo razziale (decisione n. 105/CFA 2020/2021)»*, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma in esame *«è, rappresentato, in via diretta, dalla dignità umana nella sua proiezione di uguaglianza e non discriminazione e, in via mediata, dal principio di non discriminazione quale valore fondante dell'ordinamento sportivo e dell'immagine stessa della FIGC»*.

Nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva, non vi è stata *«alcuna reale e concreta lesione del descritto bene, per inidoneità offensiva della condotta»*, tenuto conto che, *«come emerso all'esito del giudizio di secondo grado»*, il sig.[Omissis] *«non ha indirizzato direttamente all'Arbitro l'espressione attribuitagli (prova ne è che le parole pronunciate siano state udite soltanto dall'Assistente); quindi né il Direttore di Gara né tantomeno gli altri atleti in campo né, di conseguenza, qualsivoglia altra persona presente all'interno dell'Impianto sportivo ha potuto percepire alcunché»*.

Il motivo è, dunque, infondato e, prima ancora, inammissibile nella parte in cui mira a prospettare una diversa ricostruzione del fatto, già accertato nella fase di merito e, comunque, confermato dal rapporto del direttore di gara, espressamente richiamato dalla decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale (*“L'Assistente arbitrale ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore [Omissis]”*).

È, inoltre, appena il caso di ricordare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza sportiva, il referto arbitrale è assistito da efficacia probatoria privilegiata *«circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici»* (cfr., tra le tante, Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione n. 23/2021). Da ciò discende che il superamento di tale fede privilegiata avrebbe richiesto la proposizione della querela di falso e il deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione n. 77/2023).

Ciò chiarito, deve ribadirsi che l'accertamento e la qualificazione del fatto oggetto di contestazione appartengono alla valutazione riservata al giudice di merito. Rispetto a tale apprezzamento, a questo Collegio è precluso ogni intervento che si traduca in una nuova ricostruzione della vicenda, poiché ciò determinerebbe, in sostanza, l'introduzione di un terzo grado di giudizio di merito, non previsto dall'ordinamento sportivo (cfr. Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 42/2025).

Alla luce del fatto così come accertato nei precedenti gradi di giudizio, la sua riconduzione alla fattispecie prevista dall'art. 28 del Codice di giustizia sportiva FIGC deve ritenersi corretta, adeguatamente motivata e immune dal dedotto vizio di violazione o falsa applicazione della medesima disposizione.

Recita la disposizione di cui all'art. 28, comma 1, Codice di giustizia sportiva FIGC: *«Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta*

offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori».

Orbene, secondo la giurisprudenza federale (cfr. CFA - FIGC, Sezioni Unite, n. 105/2020-2021; Corte Sportiva d'Appello FIGC, Prima Sezione, decisione 53/CFA del 21 novembre 2024), l'epiteto utilizzato ("*sto negro*") esprime, di per sé, il significato di un insulto a sfondo razziale e, proprio per tale intrinseca connotazione offensiva, non richiede una specifica contestualizzazione da parte dell'organo giudicante.

L'espressione utilizzata nell'occasione integra, dunque, un'offesa oggettivamente idonea a produrre un effetto discriminatorio. Il suo impiego si pone, pertanto, in evidente contrasto con l'art. 28 Codice di giustizia sportiva, disposizione diretta a reprimere e sanzionare ogni comportamento discriminatorio, di qualunque natura, volto a negare il diritto di ciascuno a essere riconosciuto come persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del reciproco rispetto, fondamento essenziale di ogni convivenza civile.

La disposizione si inserisce nel percorso di progressiva valorizzazione del divieto di discriminazione, inteso non più soltanto come principio generale, ma come vero e proprio diritto soggettivo. Essa riflette, inoltre, il superamento di una concezione meramente formale dell'uguaglianza in favore di una prospettiva sostanziale, attenta alle concrete asimmetrie sociali e ai fattori di vulnerabilità.

Il principio di eguaglianza assume diverse declinazioni, tra loro distinte sul piano linguistico e contenutistico. Tra queste rientra l'eguaglianza come diritto a non subire arbitrarie distinzioni fondate su specifici fattori soggettivi. In tale prospettiva, il secondo precetto contenuto nell'art. 3, comma 1, della Costituzione si traduce, appunto, nel divieto di discriminazione per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Il contrasto alla discriminazione si inserisce nell'evoluzione del diritto contemporaneo, nel quale il principio di eguaglianza non opera soltanto come criterio di razionalità legislativa, ma assume valore assiologico vincolante per l'intero sistema, compreso l'ordinamento sportivo. In tale prospettiva, anche la regolamentazione sportiva è chiamata non solo a evitare trattamenti discriminatori, ma a prevenire situazioni di diseguaglianza, rimuovere gli ostacoli che incidono sulla pari dignità della persona e assicurare l'effettiva tutela dei diritti fondamentali.

In questa prospettiva e nel disegnato complessivo quadro di riferimento in materia, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui l'art. 28 del Codice di giustizia sportiva ha tipizzato, con riferimento all'offesa, l'idoneità discriminatoria della condotta quale elemento sufficiente ai fini della configurazione dell'illecito, svincolando la punibilità dalla percezione soggettiva del destinatario dell'espressione offensiva (cfr. Corte Sportiva d'Appello FIGC, terza Sezione, decisione n. 0055/CSA del 17 novembre 2023). Ne deriva che, ai fini dell'integrazione dell'illecito previsto e sanzionato dall'anzidetta disposizione, è sufficiente l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie e della produzione, diretta o indiretta, di un effetto discriminatorio causalmente riconducibile alla condotta contestata.

La denigrazione, a sua volta, deve essere apprezzata in rapporto alla lesione della reputazione, dell'onore e del decoro del destinatario, secondo un criterio oggettivo e non sulla base del mero stato emotivo o della sensibilità individuale. Occorre, quindi, verificare se l'espressione adoperata sia idonea – come il Collegio ritiene nel caso di specie – a incidere sul senso di dignità che il singolo, ovvero la comunità di riferimento, vede riconosciuto e consolidato nell'opinione comune.

Dalla disciplina dettata dall'art. 28 del Codice di giustizia sportiva FIGC si ricava, pertanto, che, accanto alla condotta materiale tipica e qualificata, assume rilievo l'oggettivazione dell'offesa attraverso una percezione certa dell'espressione discriminatoria. Tale percezione può sussistere anche quando l'espressione non sia direttamente rivolta a un determinato tesserato o a uno specifico soggetto, purché essa sia, comunque, udita da altri; circostanza che, nel caso di specie, risulta attestata dall'assistente arbitrale e, comunque, accertata nella fase di merito e, non suscettibile di sindacato in questa sede.

In definitiva, il Collegio ritiene che il legislatore sportivo abbia inteso contrastare con particolare rigore ogni manifestazione di razzismo o di discriminazione, attribuendo alla disciplina una funzione non soltanto repressiva e sanzionatoria, ma anche chiaramente educativo-pedagogica. Tale impostazione è coerente con l'art. 2, comma 5, dello Statuto FIGC, richiamato anche dall'art. 4 Codice di giustizia sportiva, che valorizza i principi di lealtà, correttezza, probità e rispetto dell'ordinamento sportivo.

La condotta discriminatoria incide, infatti, sui diritti fondamentali della persona e, proprio per tale ragione, impone una reazione ferma non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche dell'ordinamento sportivo, alla luce dei principi costituzionali che presidiano la pari dignità e l'eguaglianza della persona (cfr. Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 70/2021).

L'ordinamento sportivo, considerato nel suo complesso, è, dunque, chiamato a prevenire e reprimere ogni comportamento discriminatorio, di qualunque natura, che neghi il diritto di ciascuno a essere riconosciuto come persona libera ed eguale, in attuazione del principio del reciproco rispetto, fondamento di ogni ordinata e democratica convivenza. In questa prospettiva, «nel caso dell'ordinamento sportivo gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell'attività sportiva» (Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, parere n. 8/2016): da ciò discende l'esigenza di sanzionare con adeguato rigore le condotte che comportino offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza o colore.

Non può, pertanto, condividersi la tesi del ricorrente secondo cui, anche ove fosse accertato l'uso del termine "negro" da parte del sig. [Omissis], la condotta, in ragione del contesto e delle modalità della sua esternazione, resterebbe estranea alla fattispecie sanzionata dall'art. 28 del Codice di giustizia sportiva.

II – Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Si legge, tra l'altro, in ricorso: *«nella pronuncia impugnata la Corte Territoriale, nel confermare integralmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado, non solo omette di fornire una qualsivoglia qualificazione giuridica dei fatti, limitandosi a dare conto di quanto riferito dall'Assistente, ma si astiene dal fornire una, seppur sintetica, idonea motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo al [Omissis], di una condotta discriminatoria alla luce di quanto previsto dall'art. 28 CGS FIGC.*

Trattasi di vizio di motivazione senza dubbio censurabile dinanzi al massimo organo di Giustizia Sportiva, in quanto la pronuncia impugnata è caratterizzata da un evidente e macroscopico difetto di omissione e di insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti (i.e., sussistenza di una condotta discriminatoria imputabile al [Omissis])».

Il Collegio ritiene che la motivazione della decisione impugnata, pur sintetica, sia sufficiente in rapporto allo specifico contesto fattuale e giuridico della controversia. Nel caso di specie, dalla pur schematica motivazione della Corte possono evincersi gli elementi di fatto e le argomentazioni che hanno guidato il convincimento dei giudici dell'appello.

Nel più ampio quadro della progressiva attenuazione degli oneri formali della motivazione, anche alla luce del rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti e alla loro obiettiva idoneità giustificativa, anche le decisioni degli organi di giustizia

sportiva devono essere valutate in funzione della finalità propria dell'istituto. La motivazione, quale momento formativo della decisione, deve, pertanto, risultare coerente con le risultanze istruttorie acquisite e indicare, sia pure sinteticamente, i presupposti di fatto e di diritto nonché le ragioni poste a fondamento della decisione.

La giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia dello Sport ha chiarito che l'art. 54 Codice giustizia sportiva CONI consente non solo la verifica dell'omesso esame di fatti decisivi, ma anche il sindacato in ordine alla sufficienza della motivazione, nei limiti di un controllo logico-formale, con preclusione di procedere a nuove valutazioni di merito. Siffatta sufficienza non va apprezzata in termini meramente quantitativi, ossia in base al numero degli argomenti addotti a sostegno della decisione, ma anche sul piano qualitativo, verificando la congruità e l'adeguatezza del percorso motivazionale. Nel caso di specie, le argomentazioni svolte non risultano illogiche, irragionevoli o contraddittorie e la motivazione, pur sintetica, appare idonea a giustificare l'iter seguito dalla Corte per il proprio convincimento (cfr. Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 57/2025).

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la Corte Sportiva d'Appello abbia adeguatamente, seppur succintamente, motivato la propria decisione, esponendo, sia pure in forma sintetica, le ragioni poste a fondamento della conferma della sanzione e richiamando i principali elementi probatori valorizzati a sostegno del proprio convincimento, in conformità alle disposizioni federali e all'art. 2, comma 5, del Codice di giustizia sportiva CONI.

La decisione impugnata deve, quindi, ritenersi immune dal dedotto vizio di omessa o insufficiente motivazione.

III – Anche gli ulteriori motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.

Con il terzo motivo parte ricorrente afferma che *«La decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale appare meritevole di censura anche in relazione all'omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità della condotta imputata al [Omissis] ex art. 28, comma 2, CGS FIGC, sulla base della quale è stata confermata la sanzione "aggravata" della squalifica a tempo determinato.*

Ed invero, la CSA, in base allo schema di lacunosità motivazionale già censurato, si è limitata a confermare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, perpetrando, in tale modo, l'errore di quest'ultimo, il quale non solo aveva omesso di fornire qualsivoglia argomentazione circa la ritenuta applicabilità della sanzione maggiormente afflittiva della squalifica a tempo determinato, ma nemmeno si era curato di qualificare le condotte come particolarmente gravi e rilevanti».

In altri termini, secondo il ricorrente, l'applicazione della squalifica a tempo determinato avrebbe richiesto una motivazione specifica e puntuale sulla particolare gravità della condotta, ulteriore rispetto a quella già insita nella fattispecie ordinaria, e sulle ragioni per cui tale aggravamento sarebbe configurabile nel caso concreto.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione della decisione impugnata sotto il profilo della dosimetria della sanzione irrogata, ritenendo che la stessa si riveli, *«sotto molteplici profili, assolutamente incongrua, illogica ed irragionevole»*.

Si legge, poi, nel quinto motivo di ricorso: *«Nella decisione impugnata è macroscopicamente rilevabile, peraltro, la totale omissione da parte della CSA della dovuta valutazione delle circostanze attenuanti invocate dal [Omissis]; ciò costituisce vizio sindacabile in sede di legittimità per totale omissione della motivazione sul punto»*.

Ricorda, in tal guisa, parte ricorrente, come l'art. 12 Codice di giustizia sportiva assegna al giudice sportivo *«il potere di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo in considerazione la natura e la gravità dei fatti commessi e valutando le circostanze aggravanti ed attenuanti nonché l'eventuale recidiva»*, mentre il successivo art. 13 *«fissa un elenco non tassativo delle circostanze attenuanti, lasciando ai predetti organi la facoltà di prendere in considerazione ulteriori circostanze ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione»*. Infine, evidenzia, ancora, il ricorrente, l'art. 15 *«stabilisce che, in caso di concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti, si possa operare un giudizio di prevalenza o di equivalenza»*.

Orbene, ciò premesso, ritiene il ricorrente che nel caso di specie sia stata *«totalmente omessa la valutazione di una circostanza di indubbia rilevanza»* e, segnatamente, che *«nel corso della propria carriera calcistica, si è sempre contraddistinto per la propria riconosciuta e notoria condotta esemplare per lealtà, educazione, rispetto e sportività, tanto da essere considerato un riferimento anche per gli altri giocatori, non soltanto dal punto di vista delle unanimemente riconosciute capacità tecniche (che lo rendono spesso vittima di condotte avversarie poco inclini al fair play), ma anche di quelle comportamentali; ed invero, ne è inconfutabile e cristallino esempio la circostanza per cui dalla stagione di esordio 2014/2015 e sino al 2024, il [Omissis] non si è mai visto infliggere un provvedimento espulsivo da parte del direttore di gara e ha subito solo n. 3 ammonizioni»*.

Tali motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

Richiamate le considerazioni svolte al precedente punto II in tema di motivazione, va ribadito che il Collegio di Garanzia, quale giudice di legittimità, non può procedere a una nuova valutazione

del merito, né ridefinire il fatto storico o la misura della sanzione disciplinare, trattandosi di apprezzamenti riservati agli organi competenti nei precedenti gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, Codice giustizia sportiva, il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1, tenendo una condotta connotata da discriminazione, "è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00".

Nell'ambito dell'apprezzamento di merito riservato ai primi due gradi del procedimento, gli organi della giustizia endofederale hanno ritenuto che la condotta realizzata dal sig. [Omissis] fosse connotata da carattere discriminatorio e da una gravità tale da giustificare l'applicazione della sanzione della squalifica a tempo determinato.

Deve, pertanto, essere disattesa la richiesta, formulata in via graduata, di una nuova valutazione della misura della sanzione. Il Collegio di Garanzia può, infatti, sindacare la legittimità della sanzione soltanto quando essa risulti irrogata in violazione dei presupposti di fatto o di diritto, ovvero presenti profili di manifesta irragionevolezza, restando, invece, preclusa una nuova graduazione della sanzione in base alla gravità dell'infrazione e alla condotta dell'incolpato (cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni unite, decisione n. 44 del 2023; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 68 del 2021; Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 31 del 2018; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 46 del 2017; Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 13 del 2017; Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 14 del 2015).

Del pari, con riferimento alla invocata applicazione delle circostanze attenuanti, questo Collegio ha già avuto modo di affermare come esuli dalla propria competenza «la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica un giudizio di merito insindacabile davanti a questo Collegio di Garanzia. Ne discende che è preclusa al Collegio ogni valutazione sulla pretesa eccessività della sanzione, laddove adottata in conformità ai parametri previsti dalle norme regolamentari, con conseguente inammissibilità della domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell'infrazione» (Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 42/2025).

Per mera completezza espositiva, il Collegio osserva come l'effettività dell'apparato sanzionatorio assuma particolare rilievo nella materia antidiscriminatoria, poiché tali norme mirano a correggere squilibri sociali radicati e a contrastare fenomeni di emarginazione dei soggetti appartenenti a

determinati gruppi etnici. L'evoluzione della disciplina conferma, anche nell'ordinamento sportivo, la ricerca di strumenti di tutela sempre più efficaci e realmente dissuasivi.

Orbene, in tale quadro la sanzione irrogata tiene conto di due distinte e gravi condotte del calciatore, una delle quali connotata da finalità discriminatoria. A tal proposito, è possibile osservare come il diritto a non subire discriminazioni abbia progressivamente assunto una più ampia rilevanza, quale espressione dei diritti della persona e della sua appartenenza alla comunità. Anche il legislatore sportivo ha, quindi, previsto una tutela rafforzata contro ogni discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica. Ne deriva che il giudice è chiamato non soltanto ad accertare la discriminazione, ma anche a sanzionarla in modo effettivo, attraverso misure concrete e proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze prodotte, così da rendere reale l'azione di contrasto ai comportamenti discriminatori.

IV – Tutte le doglianze veicolate nei motivi di ricorso devono, dunque, essere disattese, poiché in parte inammissibili e in parte (e, comunque) infondate.

V – Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda esaminata, alla complessità delle questioni giuridiche trattate, alla natura delle censure prospettate e alla presenza di profili interpretativi non meramente pretestuosi, che, pur a fronte del rigetto del ricorso, hanno richiesto un articolato scrutinio da parte del Collegio.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione**

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Attilio Zimatore

Il Relatore
F.to Mauro Sferrazza

Depositato in Roma, in data 27 luglio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face